

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, denominata "Associazione sportiva dilettantistica rebatta Jovençan", con sede in comune di Jovençan, presso il municipio.

Art. 2 - finalità:

L'associazione ha lo scopo di promuovere e propagandare, anche in sede didattica, iniziative sportive e culturali nell'ambito dei giochi tradizionali praticati nella Regione autonoma Valle d'Aosta e di sviluppare la pratica della rebatta.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà nonché di eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio, erogazioni e lasciti.

E' fatto espresso divieto di distribuire agli associati utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

Art. 4 – esercizio sociale

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo dovrà disporre un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Art. 5 – soci

Sono soci le persone fisiche o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che versano all'atto di ammissione la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio cessa per decesso, dimissioni e morosità dichiarata dal Consiglio direttivo. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 6 – organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo. L'ordinamento interno dell'associazione si ispira al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 7 – consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di decesso o di dimissioni di un componente, il Consiglio direttivo prosegue la sua attività fino alla scadenza salvo il caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei componenti l'organo stesso. In tal caso l'assemblea degli associati convocata senza indugio provvede alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 8 – presidente

Fra i membri del Consiglio direttivo è nominato un Presidente e un vice.

Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri spettanti al Consiglio direttivo. Le decisioni dovranno essere ratificate nella prima riunione valida dello stesso.

Art. 9 – funzione del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di uno qualsiasi componente il consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza alcuna limitazione. Esso procede qualora si rendesse necessario alla redazione di un regolamento per il funzionamento della associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 10 – assemblea associati

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 marzo mediante affissione della convocazione presso la sede. L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre al giorno, al luogo e all'ora, un ordine del giorno con gli argomenti in trattazione.

L'assemblea, ai sensi dell'articolo 20 del codice civile, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto a intervenire all'assemblea tutti gli associati. Non son ammesse deleghe.

Art. 11 – svolgimento assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal vice presidente.

In assenza di entrambi l'assemblea nomina un presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità del diritto di partecipare all'assemblea dei presenti.

Art. 12 – funzioni assemblea

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulle modifiche statutarie e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Ogni associato ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13 – scioglimento associazione

La delibera assembleare di scioglimento dell'associazione dovrà contenere la nomina di un liquidatore qualora residuino attività e/o passività da liquidare. In caso contrario si procederà all'estinzione dell'associazione.

E' fatto obbligo in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 14 – norme integrative

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale straordinaria dei soci appositamente convocata in data 10 dicembre 2010, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione ed entra in vigore oggi stesso e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione giochi e sport tradizionali (Figest).

Eventuali modifiche apportate al presente statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea straordinaria dei soci alla Figest per la loro approvazione.

Per quanto in esso non contemplato vigono le norme della Figest in quanto applicabili e in subordine le norme del codice civile.